

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.269/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24525** del registro di Segreteria

proposto da

C.F.., nato a omissis il omissis (cod. fisc.: omissis) ed ivi residente in via omissis, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mariolina Lucidi del foro di Tivoli (cod. fisc.: LCDMLN89D68H501S), con studio in Guidonia Montecelio (RM), Via del Passeggio, n. 110, p.e.c.: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it; fax n. 0774/285953;

contro

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites* versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla corretta rideterminazione del trattamento pensionistico mediante il ricalcolo della c.d. "seconda quota di pensione" (quota B).

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

udita, nella pubblica udienza del 7 settembre 2026, l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS. Nessuno è comparso per il ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il **ricorso** in epigrafe, depositato il 23 marzo 2026, il signor F. C., premesso di essere un ex militare in quiescenza, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata dall'INPS con sistema misto a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha rappresentato che, a seguito di un controllo sulla correttezza dei calcoli, ha riscontrato un palese errore nel modello SM5007 (Quadro II – Trattamento provvisorio diretto), perché il calcolo della c.d. "seconda quota di pensione" (quota B) di cui alla voce n. 5 ha "*applicato un meccanismo di abbattimento non previsto da alcuna norma: il prodotto corretto tra la retribuzione media e la differenza dei coefficienti veniva sistematicamente diviso per 13 e poi moltiplicato per 12, contrariamente a quanto previsto dal D.P.R. 1092/1973, e senza trovare riscontro in successive fonti normative di egual rango.*". In particolare, secondo il ricorrente, "*a fronte di una Quota B corretta pari ad Euro 4.615,00, l'INPS ha liquidato un importo di Euro 4.259,96, cagionando al ricorrente un danno economico annuo pari ad Euro 355,00.*". Ha aggiunto che l'INPS ha rigettato la sua istanza in

autotutela con una laconica motivazione, dalla quale non era possibile ricavare le ragioni del diniego interposto; che, pertanto, l'operato dell'istituto previdenziale sarebbe in contrasto con il d.P.R. n. 1092/1973; che, infatti, la menzionata disciplina non contempla in alcun modo il meccanismo di abbattimento (divisione per 13 e moltiplicazione per 12) applicato dall'istituto resistente per il calcolo della quota B; che il calcolo corretto si ottiene semplicemente dal prodotto tra la retribuzione media pensionabile e il relativo coefficiente di rendimento; che, pertanto, qualsiasi operazione ulteriore che riduca tale importo è da considerarsi *contra legem*. Il ricorrente ha, infine, sottolineato che il diniego dell'INPS "*costituisce un esempio emblematico di motivazione apparente e generica*" e che "*L'illegittimità dell'operato dell'INPS è resa ancor più manifesta dalla palese disparità di trattamento che esso genera.*", posto che "*la prassi di calcolo contestata, del tutto arbitraria, sia stata posta in essere solo per un limitato arco temporale e non in modo uniforme sul territorio nazionale.*". Pertanto, "*L'INPS ha irritualmente trattenuto somme sui ratei pensionistici del ricorrente*" con il conseguente "*arricchimento senza giusta causa dell'Istituto ai sensi dell'art. 2041 c.c.*". In considerazione di quanto sopra evidenziato, il signor F. C. ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, ricalcolando la quota B della pensione "*mediante il prodotto della retribuzione media con la differenza dei coefficienti, senza l'applicazione del divisore 13 e del moltiplicatore 12*"; di condannare l'istituto previdenziale alla riliquidazione del trattamento pensionistico sin dalla data del suo collocamento in quiescenza, con la corresponsione di tutte le differenze arretrate maturate e non percepite, oltre alla rivalutazione monetaria e agli

interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo; di condannare l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, ha chiesto che venga disposta una verificazione o una CTU per l'accertamento della corretta metodologia di calcolo.

2. Con decreto del 25 marzo 2026, ritualmente notificato all'INPS unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giudizio del 7 settembre 2026.

3. Con ulteriore **memoria difensiva**, depositata il 30 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dell'INPS "*quale elemento probatorio rilevante ai fini della decisione*" ed ha insistito per l'accoglimento delle domande già spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio.

4. Con **memoria** difensiva, depositata il 5 agosto 2026, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali differenze sui ratei, con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n°428, e, in relazione alla richiesta di interessi e/o rivalutazione monetaria, ha chiesto l'applicazione dell'art.16, c. 6, della legge 30 dicembre 1991, n° 412. In particolare, ha osservato che, come risulta dal foglio di calcolo e dalla determina allegati, la retribuzione media utilizzata per calcolare la quota B di pensione è stata correttamente determinata comprendendo la tredicesima mensilità, voce retributiva effettivamente erogata annualmente ai propri dipendenti dalle amministrazioni di appartenenza; che, infatti, la quota B di pensione va

determinata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni o dell'intera vita lavorativa dal 1993 in avanti, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del d.lgs. n. 503/1992; che l'art. 15, c. 3 della legge n. 724/1994, ha previsto che, dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione (ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante); che l'art. 2, c. 9, della legge n. 335/1995, dispone, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i menzionati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; che tale disposizione considera quale retribuzione pensionabile il reddito di cui all'art. 51 (già art. 48), c. 1, del d.P.R. n. 917/1986 e, quindi, tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione al rapporto di lavoro; che, pertanto, la tredicesima mensilità è da considerare alla stregua del reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, deve essere considerata ai fini del calcolo della quota B e della quota C della pensione; che, infatti, nella determina di conferimento della pensione, entrambe le quote B e C sono riproporzionate in dodici mensilità al fine di evitare una doppia erogazione della tredicesima nel mese di dicembre. Ne deriva che, secondo l'istituto previdenziale, poiché dal 1996 sono inseriti nel calcolo del trattamento pensionistico anche gli accessori (straordinari, premi, assegni e

indennità, etc.), la richiesta di escludere una sola voce, tra l'altro solo per la quota B di pensione e non anche per la quota C, è priva di fondamento.

5. Nell'**udienza pubblica** del 7 settembre 2026, l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, ha concluso come da verbale in udienza. Nessuno è comparso per la parte ricorrente. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, si osserva che non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di dichiarare la contumacia dell'INPS, ove si consideri che quest'ultimo si è costituito (tardivamente) in giudizio il 5 agosto 2026. L'istituto previdenziale è, semmai, decaduto dalle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio (tra le quali l'eccezione di prescrizione) e dalle eventuali domande riconvenzionali, ai sensi dell'art. 156, c. 2, c.g.c..

7. Mette conto evidenziare, inoltre, con particolare riguardo alla contestazione di illegittimità del provvedimento di concessione della pensione e di quello di diniego del suo riesame per difetto di motivazione, che *"secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, bensì all'accertamento del diritto a pensione, in relazione al rapporto pensionistico. Esso si sostanzia, infatti, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico ordinario e bellico, che si estende a tutte le vicende connesse, dipendenti e consequenziali, nel cui ambito, il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva ed in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni*

incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annullamento segue gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (cfr. ex multis Sez. I d'App., sent. n. 387 del 29 settembre 2017 e Cass. civ.Sez. un. ord. n. 7958 del 20 aprile 2015). Coerente sviluppo di tale premessa è che i vizi afferenti a pretese violazioni procedimentali o provvedimentali non possano assumere autonoma rilevanza ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 r. d. n. 1214 del 12 luglio 1934)" (cfr., tra le tante, *Sez. giur. Liguria, sentenza n. 96/2021*).

8. Il ricorso è **infondato**. Oggetto del giudizio è, infatti, il sistema di calcolo seguito dall'INPS nella determinazione della seconda quota di pensione (quota B). La questione è già stata affrontata più volte dalla Corte dei conti (cfr., in termini, da ultimo, *Sez. giur. Piemonte, sentenza n. 61/2026; id. sentenze nn. 54/2026 e 21/2026; Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 39/2026; Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 91/2026; Sez. giur. Trentino-Alto Adige, sentenza n. 3/2026*). La giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere la correttezza dell'operazione effettuata dall'INPS di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l'aliquota di rendimento differenziale. E ciò al fine di evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita *pro quota* nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell'INPS secondo le modalità di cui all'art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973, per il quale "*Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima*

mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1° dicembre […]" (cfr. in termini, da ultimo, *Sez. giur. Piemonte, sentenza n. 61/2026 cit.; id. Sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 155/2025; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 9/2025; Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 229/2024; Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 7/2021 e 482/2019; Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 47/2021*). Questo GUP, in particolare, condivide la puntuale ricostruzione normativa effettuata al riguardo dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza n. 91/2026, ove tra l'altro si legge che "*L'originario impianto previsto dal d.p.r. 1092/1973, ed in particolare gli articoli 94, 95 e 96 del D.P.R. 1092/1973, delineava un sistema in cui la tredicesima mensilità per i pensionati civili e militari dello Stato era a tutti gli effetti una quota aggiuntiva, erogata oltre la normale pensione. Essa non era inclusa nel calcolo della pensione annua, che veniva determinata su base di dodici mensilità. La tredicesima veniva calcolata separatamente sulla base della pensione di dicembre e corrisposta integralmente alla fine dell'anno, salvo casi particolari di erogazione pro-rata per periodi incompleti.*", che "*Tuttavia, tale disposizione era basata sul presupposto che ai fini del calcolo della pensione annua non venisse inclusa la tredicesima mensilità: il calcolo previsto dal comma 1 dell'art. 94 era effettuato -come detto- solo sulla rata di pensione di dicembre.*", che "*differentemente da quanto previsto in origine dall'art. 94, oggi nel calcolo della base retributiva delle quote B e C non si utilizza più l'ultima mensilità.*", che, infatti, "*L'"ultimo stipendio o ultima paga o retribuzione" di cui al d.P.R. 1973 n. 1092, art. 43, da considerare quale base di calcolo per la quota B non è più, infatti, lo stipendio in senso*

stretto (oltre agli emolumenti tassativamente previsti) dell'ultimo mese lavorato, poiché, ai sensi del d.lgs. 1992 n. 503, art. 7 (Retribuzione pensionabile), comma 2, ai fini della quota B "il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni".", che, inoltre, "*Oggi, per determinare la Retribuzione media annua pensionabile su cui calcolare la quota retributiva di pensione, la legge impone di includere tutte le voci contributive, tredicesima mensilità compresa. Questo principio discende dalla normativa generale e si applica anche ai dipendenti pubblici.*", che, in particolare, "*l'art. 12 della legge n. 153/1969, nel fissare la retribuzione imponibile ai fini contributivi, stabilisce che tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o natura è soggetto a contribuzione, incluse le gratificazioni annuali come la tredicesima; "la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza" (comma 10), cioè per la pensione.*", che "*L'art. 2, comma 9, Legge 335/1995 ha esteso queste regole ai dipendenti pubblici, disponendo che dal 1° gennaio 1996 la base contributiva e pensionabile dei regimi esclusivi (come quello Stato) vada calcolata secondo l'art. 12 L.153/1969.*", che, pertanto, "*anche per la quota B dei dipendenti pubblici, la retribuzione pensionabile deve comprendere tutte le voci soggette a contribuzione, tredicesima compresa.*", che, infatti, "*Il comma 11 dello stesso articolo precisa che "la retribuzione definita [dal comma 9] concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.lgs. 503/1992", ossia proprio la Quota B.*". Ne deriva che "*la Retribuzione media annua utilizzata per il calcolo della pensione è "onnicomprensiva": considera gli ultimi stipendi utili (pur se differenziata tra chi aveva un'anzianità maggiore o pari*

15 anni di contributi al 31/12/1992 e chi aveva meno di 15 anni al 1992, secondo la regola del sistema misto/retributivo) inclusa la tredicesima mensilità maturata in ciascun anno." (id. in termini, *Sez. giur. Trentino-Alto Adige, sentenza n. 3/2026*). Appare, pertanto, evidente che secondo la normativa richiamata nelle menzionate decisioni del giudice contabile, la quota A è calcolata applicando l'aliquota di rendimento agli anni di servizio fino al 31 dicembre 1992 sulla retribuzione fissa e continuativa dell'ultimo giorno di servizio mentre la quota B si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni o percepite in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche la tredicesima mensilità, posto che la tredicesima mensilità è qualificata come reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro e deve essere inclusa nel calcolo sia della quota B che della quota C. Non sussistono margini giuridici per l'interpretazione che vorrebbe la tredicesima come componente ulteriore da sommare al risultato della formula, ove si consideri che l'uso del termine "pensione annua" indica l'ammontare complessivo dovuto per l'intera annualità; che i contributi versati sulla tredicesima mensilità durante la vita lavorativa sono già inclusi nel montante individuale; che la rendita derivante dal montante include già la "restituzione" di tale quota; e che i coefficienti di trasformazione sono calcolati tecnicamente per coprire l'onere finanziario totale annuo, sicché "*aggiungere una tredicesima "fuori formula" violerebbe l'equivalenza attuariale, creando un deficit sistemico dell'8,33% non coperto dai contributi, in contrasto con la ratio di stabilità finanziaria della Riforma Dini. Poiché il sistema contributivo è autofinanziato dai contributi (che confluiscono nel montante), non esiste alcuna fonte esterna idonea a colmare l'indicato deficit che si verrebbe a creare. Di conseguenza, il*

coefficiente "spalma" il montante su tutte le mensilità di pagamento, inclusa la tredicesima." (cfr. *Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 91/2026 cit.*). Appare, infine, evidente che, come correttamente osservato dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio, l'asserita disparità di trattamento invocata dal ricorrente non assume alcuna rilevanza giuridica, ove si consideri che l'eventuale determinazione alternativa della quota B sarebbe da considerare, per le ragioni già indicate, *contra legem*. Infine, del pari inammissibili sono le richieste istruttore avanzate in via preliminare dal ricorrente, attesa la manifesta infondatezza del ricorso.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31 c.g.c.. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato al rimborso delle stesse in favore dell'INPS, che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre alle Spese generali, all'IVA e al CPA se dovute.

P.Q.M.

il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando **rigetta** il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPS, che si liquidano nell'importo di euro 1.000,00, oltre alle Spese generali, all'IVA e al CPA se dovute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 7.9.2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente